

# REGOLAMENTO

## PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

(approvato con D.D.A. n.80 del 22/03/2024)

### ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli incarichi di patrocinio legale conferiti agli avvocati dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - d’ora in avanti per brevità Consorzio - per la sua rappresentanza e difesa in giudizio, in conformità allo Statuto ed ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

### ART. 2 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La rappresentanza in giudizio del Consorzio è riservata al Presidente dell’Ente che conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

La costituzione in giudizio del Consorzio, sia quale legittimato attivo che quale legittimato passivo, è deliberata dalla Deputazione Amministrativa.

### ART. 3 - ALBO DEI LEGALI

Per l’affidamento degli incarichi legali è istituito un apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

L’Albo è costituito da n.18 registri nei quali i nominativi dei professionisti sono elencati secondo l’ordine di ricezione delle domande di iscrizione in ossequio all’art. 3) dell’avviso pubblico.

L’Albo è diviso in n.7 Sezioni distinte per ambito giuridico e relative sottosezioni:

#### 1. CIVILE

- 1a) Civile;
- 1b) Civile Magistrature Superiori;
- 1c) Civile Giovani Avvocati.

#### 2. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- 2a) Tribunale Regionale Acque Pubbliche (TRAP);
- 2b) Tribunale Superiore Acque Pubbliche (TSAP);
- 2c) Tribunale Regionale Acque Pubbliche Giovani Avvocati.

#### 3. LAVORO

- 3a) Lavoro;
- 3b) Lavoro Magistrature Superiori.

#### 4. TRIBUTARIO

- 4a) Corti di Giustizia Tributaria di I e di II grado;
- 4b) Tributario Magistrature Superiori.

#### 5. AMMINISTRATIVO

- 5a) Amministrativo;
- 5b) Amministrativo Magistrature Superiori;
- 5cs) Amministrativo Giovani Avvocati;

#### 6. PENALE

- 6a) Penale;
- 6b) Penale Magistrature Superiori;
- 6c) Penale Giovani Avvocati.

#### 7. CORTE DEI CONTI

- 7.a) Corte dei Conti di I grado;
- 7.b) Corte dei Conti Sezioni Centrali d’Appello.

Le Sezioni speciali “Magistrature Superiori” dell’Albo sono riservate ai professionisti in possesso della relativa abilitazione da comprovare con idonea certificazione all’atto della domanda di iscrizione.

Le Sezioni speciali “Giovani Avvocati” dell’Albo sono riservate agli avvocati aventi **età massima di trentacinque anni non compiuti alla data di presentazione della domanda**. il Consorzio, salvo specifiche motivazioni da indicare nella relativa delibera di incarico, conferisce a quest’ultimi gli incarichi relativi ai procedimenti aventi valore dichiarato non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione delle cause di lavoro. L’iscrizione alle Sezioni “Giovani Avvocati” non è incompatibile, se sussistenti i presupposti, con l’iscrizione nella Sezione ordinaria.

L’Ufficio Segreteria/Contenzioso cura la tenuta dell’Albo e l’aggiornamento dei dati a richiesta dei professionisti.

#### **ART. 4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO E CANCELLAZIONE**

L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 3 anni all’Ordine degli avvocati di qualsiasi foro;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di cause ostative a contrarre con il Consorzio, o con la P.A., secondo le normative vigenti in materia (incompatibilità; conflitto di interessi; contenzioso od incarichi legali contro il Consorzio, sia in proprio, sia in nome e per conto di clienti; provvedimenti disciplinari di sospensione dall’esercizio dell’attività);
- d) non sussistenza di condizioni di esclusione previste dalla legge n.575/65 e ss.mm.ii. (normativa antimafia), assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ed assenza di sentenze di condanna penale passata in giudicato, ovvero di sentenze ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita.

Per gli studi associati, nell’ipotesi in cui uno dei componenti dello studio non possieda tutti i requisiti di cui al presente articolo, sarà ammesso esclusivamente il professionista che sia in possesso di tutte le condizioni richieste.

Per l’iscrizione nelle Sezioni speciali “Giovani Avvocati” i richiedenti devono avere età massima di trentacinque anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, nonché essere in possesso dei requisiti indicati al primo comma, fatta eccezione per l’iscrizione da almeno tre anni al proprio Albo professionale sub let. a), e possedere una esperienza e/o formazione specialistica, risultante dal curriculum, nell’ambito giuridico relativo alla/e sottosezione/i in cui chiedono l’iscrizione.

I professionisti iscritti all’Albo possono essere cancellati, anche da una singola Sezione o sottosezione, a giudizio insindacabile del Consorzio, qualora:

- 1) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Consorzio;
- 2) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente e gravemente non diligenti nell’espletamento del mandato; abbiano tenuto condotte tali da comportare la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato; abbiano arrecato danni al Consorzio, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
- 3) accettino incarichi di rappresentanza e difesa, od altri incarichi di consulenza, da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio od in conflitto con i suoi interessi in costanza di iscrizione all’Albo;
- 4) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione di cui al presente articolo.

Il verificarsi dell’ipotesi sub n. 1) non comporta l’attivazione delle garanzie partecipative (artt. 7 e 10 L. 241/90).

Il verificarsi di una delle ipotesi sub n.2) o sub n.3) del precedente comma potrà comportare la cancellazione dall’Albo del professionista per i successivi tre anni.

I professionisti iscritti nella/e sottosezione/i “Giovani Avvocati” saranno altresì cancellati dal relativo elenco al compimento del quarantesimo anno di età;

La cancellazione dall’Albo o da una sua Sezione o sottosezione sarà comunicata al professionista, a mezzo pec, con indicazioni delle motivazioni a sostegno del provvedimento, previa attivazione delle garanzie partecipative ad esclusione della già indicata ipotesi sub n. 1).

I professionisti, singoli o associati, che risultino, allo stato di presentazione del presente avviso, già inseriti nell’elenco de quo NON sono tenuti a ripresentare la domanda.

## **ART. 5 - MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO E DURATA ISCRIZIONE**

Le o la conferma e/di cui all'art.2, ultima comma, e l'iscrizione hanno luogo a seguito di domanda del singolo professionista, o del rappresentante legale dello Studio associato, redatta compilando l'apposito modello allegato al presente avviso (Allegato 1) e contenente, tra l'altro, l'indicazione della/e Sezione/i in cui si chiede l'iscrizione, i dati anagrafici, i recapiti, gli estremi dell'Assicurazione professionale e la pec dell'interessato, nonché, in ipotesi di Studio associato, di tutti i professionisti che lo Studio intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

In caso di presentazione di domanda di iscrizione da parte di Studi associati, i professionisti facenti parte dello Studio e coinvolti nella relativa domanda di iscrizione non potranno presentare anche candidature individuali.

La domanda di iscrizione dovrà essere integralmente compilata e debitamente sottoscritta, preferibilmente con firma digitale, **utilizzando ESCLUSIVAMENTE i modelli allegati nell'avviso pubblico.**

E' possibile chiedere l'iscrizione ad una o massimo due Sezioni per ambito giuridico dell'Albo (Civile, Tribunale delle Acque, Lavoro, Tributario, Amministrativo, Penale, Corte dei Conti). Qualora siano indicate più di due Sezioni per ambito giuridico, la domanda sarà considerata valida per le prime due sezioni indicate. L'indicazione della/e Sezione/i per ambito giuridico in cui si chiede l'iscrizione dovrà essere coerente con il curriculum professionale. Il Consorzio potrà, a suo insindacabile giudizio, anche all'esito di verifiche a campione, disporre la cancellazione del professionista dall'Albo, o da una sua singola Sezione, qualora rilevi incoerenza tra formazione ed esperienza curriculare ed ambito giuridico di iscrizione del professionista nell'Albo, fatta sempre salva l'attivazione delle garanzie partecipative.

I richiedenti l'iscrizione nella sottosezione "Giovani Avvocati" dovranno specificare la richiesta di iscrizione nella rispettiva sottosezione rispettando il limite massimo di due Sezioni per ambito giuridico.

Alla domanda d'iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae europeo del richiedente debitamente sottoscritto preferibilmente con firma digitale, comprovante il possesso di esperienza, formazione e/o specializzazione nell'ambito giuridico della/e Sezione/i in cui si chiede l'iscrizione;
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., (Allegato 2), attestante:
  - il possesso dei requisiti di cui all'art. 2) del presente avviso;
  - l'iscrizione ad uno degli Albi professionali con indicazione della data di iscrizione;
  - il possesso di polizza assicurativa, con indicazione dei suoi riferimenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - la presa visione del regolamento e del disciplinare di incarico del Consorzio e l'accettazione delle norme in essi contenute;
3. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
4. Liberatoria ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i, (Allegato 3);
5. Eventuale certificazione di abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.

L'iscrizione nell'Albo avviene secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande, per il quale farà fede la data e l'ora di ricezione della pec indicata dal provider, ed il conseguente numero di protocollo assegnato alla pec contenente la domanda. In caso di arrivo contestuale di più domande, le stesse saranno numerate e protocollate in ordine alfabetico secondo il cognome e nome del richiedente.

Le domande di iscrizione con gli allegati e l'accertamento dei requisiti di iscrizione all'Albo saranno valutati da una apposita Commissione che ne verificherà la regolarità e completezza ai fini dell'inserimento, con riferimento alla/e Sezione/i e/o sottosezione/i prescelta/e di cui all'art. 3).

Le domande carenti anche di uno solo dei documenti richiesti non saranno considerate validamente presentate, fatto salvo il ricorso al cd. soccorso istruttorio, ove possibile .

Si precisa che le domande giunte oltre il termine saranno inserite nella short-list al momento dell'aggiornamento della stessa, che avverrà con cadenza almeno semestrale e sempre previa verifica istruttoria della detta Commissione.

Compiuto con esito positivo l'esame di cui al precedente comma, il nominativo del professionista verrà iscritto nell'elenco della/e Sezione/i da lui indicata/e, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

L'eventuale diniego all'iscrizione è disposto, previo invio del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, con verbale della Commissione, approvato con delibera di deputazione amministrativa. L'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa o l'eventuale esclusione della domanda saranno comunicate mediante

pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale del Consorzio [www.bonificasarno.it](http://www.bonificasarno.it) alla sezione "Albo Pretorio".

I professionisti esclusi per carenza di documentazione avranno 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale del Consorzio, per ripresentare le proprie domande ex novo che, se valutate positivamente secondo i commi che precedono, saranno quindi inserite negli elenchi delle Sezioni di seguito alle iscrizioni già ammesse, secondo l'ordine di ricezione delle nuove domande in ossequio al disposto dei commi che precedono.

Deliberata la costituzione in giudizio del Consorzio, la scelta/individuazione, nell'ambito di ciascuna Sezione, del professionista da incaricare avverrà a rotazione secondo le modalità previste dall'art. 4) del presente avviso.

I professionisti iscritti potranno chiedere in ogni momento l'aggiornamento dei propri dati e/o della documentazione da loro allegata, nonché chiedere la loro cancellazione dall'Albo che avverrà con effetto immediato.

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta utilizzando ESCLUSIVAMENTE i modelli allegati nell'avviso pubblico, deve essere inviata entro e non oltre il termine del **03/05/2024 ore 12:30**, esclusivamente a mezzo pec avente ad oggetto "domanda di iscrizione all'Albo dei legali patrocinatori del Consorzio", dall'indirizzo pec del soggetto richiedente all'indirizzo del Consorzio **protocollo@pec.bonificasarno.it**, corredata delle scansioni in formato ".pdf" dei documenti di cui al presente articolo. Il Consorzio si riserva di chiedere al professionista il deposito dei documenti, originali e/o in copia, in formato cartaceo.

L'iscrizione nell'Albo non attribuisce il diritto al conferimento di alcun incarico.

Successivamente alla istituzione dell'Albo, lo stesso sarà aggiornato con cadenza SEMESTRALE. L'aggiornamento sarà effettuato mediante specifico avviso pubblicato sul sito web del Consorzio.

#### **ART. 6 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi ai professionisti iscritti nell'Albo sono conferiti con atto deliberativo della deputazione amministrativa ovvero, nei casi di urgenza, con atto deliberativo presidenziale sottoposto a successiva ratifica della Deputazione Amministrativa, previa verifica della relativa copertura finanziaria, secondo le disposizioni che seguono.

La scelta/individuazione del professionista è effettuata, per ambito giuridico, dalla Deputazione Amministrativa, attingendo dai nominativi iscritti nella short list, previa valutazione del curriculum vitae, secondo il principio e il criterio della rotazione dei professionisti, salvi i casi di comprovata urgenza e ferma la delega al Presidente della individuazione del legale da incaricare giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa n. \_\_\_ del \_\_\_.

Nel caso di incarichi per procedimenti aventi valore dichiarato non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione delle cause in materia di lavoro e tributario, il professionista viene scelto/individuato, secondo le modalità di cui al presente articolo, dagli elenchi delle Sezioni speciali "Giovani Avvocati" dell'Albo.

I suddetti criteri possono essere derogati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche mediante ricorso a professionista non inserito nell'Albo, nelle seguenti ipotesi:

- specifiche specializzazioni ed esperienze maturate da un professionista, afferenti all'incarico da affidare, risultanti dal curriculum vitae;
- evidente e nota consequenzialità, complementarietà e/o connessione dell'incarico ad altro già affidato ad un avvocato designato dal Consorzio, anche se non suscettibile di riunione, in funzione della nozione unitaria di studio della controversia;
- il giudizio involga fattispecie di particolare difficoltà e complessità tali da rendere opportuno l'affidamento a professionista che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia nell'interesse del Consorzio o di altre P.A.;
- il procedimento implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per cui si rende opportuno il ricorso all'apporto di un professionista di particolare esperienza e/o specializzazione;
- conseguenze immediate e/o gravemente sfavorevoli per il patrimonio del Consorzio in caso di sua soccombenza;
- in relazione ai gradi di giudizio successi al primo, il Consorzio valuta, discrezionalmente, se confermare l'incarico al professionista del primo grado, affiancarne un altro od incaricare un altro.

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di procedere alla nomina di altro professionista, anche non

iscritto nell'Albo, nel caso in cui l'urgenza, la particolarità e/o l'importanza del contenzioso e/o la complessità della fattispecie oggetto di giudizio, per le ragioni che dovranno essere motivate nella relativa delibera di incarico, richiedano specifiche competenze, esperienze e specializzazioni.

Il professionista individuato per l'affidamento dell'incarico sarà avvisato a mezzo pec e contestualmente invitato presso la sede del Consorzio per l'accettazione dell'incarico, la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro della documentazione relativa al giudizio.

In caso di rifiuto dell'incarico, che dovrà essere comunicato al Consorzio a mezzo pec entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del citato avviso pec del Consorzio, si procederà all'individuazione di altro professionista .

#### **ART. 7 - DISCIPLINARE DI INCARICO**

Il professionista individuato dovrà sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, il disciplinare adottato dal Consorzio con Deliberazione di Deputazione Amministrativa n.80 del 22/03/2024 contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- 1) Il Consorzio conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo in giudizio nella controversia avente ad oggetto: “ \_\_\_”, giusta deliberazione presidenziale n. \_\_ del \_\_\_ e/o della Deputazione Amministrativa n. \_\_ del \_\_\_;
- 2) L'incarico, salvo revoca o rinuncia, ha durata fino alla conclusione del grado di giudizio in relazione al quale il mandato è stato conferito, comprendendo altresì:
  - A) l'eventuale notifica della sentenza alla controparte e/o al suo difensore al fine del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello e/o del ricorso alla Corte di Cassazione;
  - B) l'eventuale notifica della sentenza, ai fini dell'ottemperanza alla stessa, ove applicabile, e, cioè, ai fini dell'effetto conformativo derivante dalla pronuncia giurisdizionale (ad esempio, nei giudizi dinanzi alla Autorità Giudiziaria Amministrativa);
  - C) l'attività derivante dalla sentenza e preordinata alla esecuzione della stessa ai fini del recupero delle somme per le quali la controparte venga condannata in favore del Consorzio;
  - D) l'attività derivante dalla sentenza e preordinata al recupero della/e somma/e versate dal Consorzio a titolo di tassa giudiziaria (c.d. Contributo Unificato) – ove l'Ente sia stato ricorrente/appellante, principale e/o incidentale nei giudizi dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa. Il Professionista non è autorizzato a proporre azioni in altri successivi gradi di giudizio e/o azioni esecutive e/o di ottemperanza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, senza previa comunicazione scritta del Consorzio e sottoscrizione di nuovo incarico e disciplinare.
- 3) Il compenso per le prestazioni da svolgersi sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 del 13/08/2022, secondo i minimi tariffari per le rispettive fasi processuali. Il compenso sarà considerato equo, dal legale incaricato, con la sottoscrizione del disciplinare, e sarà determinato in modo conforme ai parametri previsti dal Regolamento di cui al D.M. 147/22, perché proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, accettando sin d'ora il predetto legale una preventiva e non definitiva riduzione del 50% in relazione ai giudizi di competenza di I, di II e di III grado; in relazione ai giudizi di competenza del Giudice di Pace il compenso sarà determinato con applicazione dei minimi tariffari previo il necessario riscontro in contraddittorio con il legale incaricato medesimo in ordine alla proporzionalità, alla quantità ed alla qualità, al termine dell'attività espletata ed alla percentuale di riduzione applicabile al caso di specie. Il legale incaricato in tal senso rinuncia, sin dalla sottoscrizione del disciplinare, ad ogni azione ai sensi dell'art. 13 bis, co. 8, LPF 247/2012.
- 4) Laddove dovesse insorgere la necessità di proporre ricorso dinanzi alla Corte EDU di Strasburgo verrà applicata la relativa tabella ex DM 55/2014 e s.m.i. con riduzione della tariffa del 50%.
- 5) Eventuali riduzioni e/o maggiorazioni previste dalle Tabelle Ministeriali di riferimento dovranno essere approvate, espressamente e/o per fatti concludenti, dall'Ente al momento della presentazione del progetto di parcella e/o della c.d. pro-forma di fattura.
- 6) Attività Stragiudiziale. A tale attività si applicano gli artt. 18, 19 e 20 DM 55/2014 e s.m.i., previo necessario confronto tra il professionista incaricato e l'Ente al fine di determinare il compenso ivi comprese le eventuali maggiorazioni e/o riduzioni. Il presente disposto si applica, altresì, alle procedure di arbitrato dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorati Territoriali del Lavoro).
- 7) In caso di soccombenza della controparte, con sua condanna alle spese di lite, il Professionista si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura determinata dal Giudice e non

potrà pretendere ulteriori somme dal Consorzio a qualsiasi titolo. Laddove la liquidazione del Giudice sia palesemente sproporzionata, il professionista richiederà all'Ente soltanto la differenza tra il compenso pattuito con l'Ente e quanto liquidato nella pronuncia. Laddove, invece, la liquidazione del Giudice sia maggiore di quella pattuita dal professionista con l'Ente, quest'ultimo avrà diritto a trattenere e/o recuperare la differenza. E' sempre fatta salva la possibilità di concordare con il legale l'antistatarietà, che ricomprenderà anche gli oneri tributari per il giudizio (marche da bollo, contributo unificato, ecc.). In caso di insolvenza della controparte, soltanto dopo aver esperito con esito negativo l'azione esecutiva nei confronti di questa, il Professionista potrà rivolgere le proprie pretese nei confronti del Consorzio.

- 8) I compensi saranno liquidati per fasi e/o al termine dell'incarico con la presentazione della c.d. pro-forma di fattura o di presentazione di apposita richiesta di pagamento di contenuto equivalente, e saranno assoggettati ad IVA, secondo legge, al regime di previdenza ed assistenza ed alle ritenute alla fonte, laddove applicabili al professionista.
- 9) Il Professionista si obbliga a svolgere l'incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal caso ed è altresì tenuto: a relazionare per iscritto il Consorzio, a mezzo pec, circa l'attività di volta in volta espletata; a relazionare a mezzo pec circa le udienze svolte, indicandone l'esito, eventuali incombenze e la data di rinvio; a richiedere, nelle ipotesi previste per legge e per i casi a sua diretta conoscenza, la riunione dei giudizi; a partecipare, su richiesta del Consorzio, ad incontri e riunioni per la trattazione della causa e la valutazione della strategia difensiva da seguire, anche nel corso del suo svolgimento; a fornire pareri, sia scritti che orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere; a segnalare gli atti più opportuni per evitare al Consorzio danni o lievitazione dei costi anche processuali; a fornire al Consorzio, all'esito della causa, un parere scritto circa l'opportunità di promuovere un giudizio di impugnazione, ovvero di resistervi se promossi dalla controparte, vincolandosi a presentare, unitamente al parere in merito a tali azioni, richiesta di integrazione di progetto di parcella, che sarà valutato ed espressamente accettato dall'Ente, con la già menzionata riduzione del 50%. Il legale incaricato in tal senso rinuncia sin d'ora ad ogni azione ai sensi dell'art. 13 bis, co. 8, LPF 247/2012. Con il conferimento dell'incarico, il Professionista è tenuto, qualora dalla disamina degli atti in suo possesso ritenga più vantaggioso per il Consorzio non promuovere o costituirsi in giudizio ma proporre una soluzione bonaria della vertenza, a comunicare per iscritto al Consorzio, con parere motivato, l'opportunità di tentare un accordo transattivo. Anche tale attività è considerata dal legale incaricato non aggiuntiva, con la rinuncia di cui innanzi. L'incarico non comprende espressamente l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza che verrà perfezionato da ulteriore disciplinare. Il Consorzio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici del Consorzio e/o presso altre Amministrazioni e/o privati per il tempo utile all'espletamento dell'incombenza, soltanto se strettamente necessario e connesso all'incarico ricevuto, con riserva di indicare e valutare il relativo importo in sede di parcella finale nei sensi innanzi indicati ed i ai fini del documentato rimborso spese. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compensi ulteriori oltre quello previsto per l'incarico principale. Il Professionista farà tenere in originale nativo digitale e/o informatico ovvero ancora in copia scannerizzata o convertita digitalmente tutti gli atti di causa, sia quelli propri che di controparte, nonché tutti gli atti e documenti depositati al fascicolo processuale. Il Professionista comunicherà per iscritto, senza indugio la ricevuta comunicazione/notificazione, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza e/o esecuzione alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio ovvero ancora per proporre le impugnazioni di rito.
- 10) Il Professionista si impegna, per tutta la durata dell'incarico, a non patrocinare od accettare incarichi da terzi in relazione a giudizi nei confronti del Consorzio, ovvero a rinunciarvi qualora trattasi di incarichi assunti in precedenza. Il Professionista dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica), e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitto d'interessi

con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. A tal fine, il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità in precedenza richiamate.

- 11) Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle necessarie azioni, il Professionista incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio. La designazione del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio che resteranno a carico del professionista incaricato, salvo il rimborso delle spese indispensabili dal medesimo sostenute e documentate.
- 12) Il Consorzio ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati e con le precisazioni di cui al precedente punto 2), con motivata comunicazione.
- 13) Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, con le precisazioni di cui al precedente punto 2).
- 14) Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.
- 15) Il Professionista dichiara di accettare, come in effetti accetta, di adempiere l'obbligazione che assume nei confronti del Consorzio il quale, da parte sua, dichiara ad ogni senso ed effetto di legge, di voler in ogni caso adempiere l'obbligazione, con le risorse di cui avrà disponibilità all'atto della richiesta di pagamento, in ossequio alla normativa di cui alla L.R.C. 4/2003 ovvero in base alla propria potestà impositiva e nel rispetto dei termini ex art. 13 bis LPF 247/2012.
- 16) Il Professionista si impegna altresì a non azionare né introdurre giudizi, di cognizione o monitori, intesi alla liquidazione ed al recupero dei compensi maturati, non prima di tre anni dal termine dell'incarico cui il presente contratto si riferisce.
- 17) Cause e/o prestazioni stragiudiziali di valore indeterminabile. Ai fini della determinazione del compenso del professionista per cause e/o affari stragiudiziali, allorquando il valore della causa e/o dell'affare sia indeterminabile si applicheranno gli articoli 5, comma 6 e 21 DM 55/2014 e s.m.i., previa presentazione da parte dell'incaricando professionista di apposito progetto di parcella accompagnato da allegata relazione che illustri all'Ente le ragioni sottese e giustificatrici, che sarà oggetto di specifica approvazione e pattuizione con l'Ente stesso. Laddove il valore della causa e/o dell'affare sia di complessità indeterminabile media, alta e/o di particolare importanza, il compenso del professionista subirà la riduzione del 50% mentre sarà del 30% laddove il valore sia indeterminabile di complessità bassa.
- 18) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 19) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, ivi compreso espressamente l'art. 13 bis.

#### **ART. 8 - REGISTRO DEGLI INCARICHI**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi, è istituito un Registro degli incarichi conferiti, formato in ordine cronologico, la cui tenuta è affidata all'Ufficio Segreteria/Contenzioso.

#### **ART. 9 - COLLEGIO DI DIFESA**

La Deputazione Amministrativa, in casi eccezionali in cui la complessità della vertenza o la natura del contenzioso richiedano conoscenze specifiche in ambiti diversi del diritto, potrà costituire un Collegio di difensori temporaneo, in numero massimo di tre professionisti, per promuovere o resistere alle liti e/o esprimere pareri ed in generale per le finalità di cui all'art. 1) del presente regolamento. Il conferimento dell'incarico collegiale avverrà secondo le modalità di cui agli artt. 5) e 6), e comunque nel rispetto del presente regolamento e del disciplinare di incarico.

#### **ART. 10 - DEROGHE**

Con apposita motivazione deliberata dal Presidente e/o dalla Deputazione Amministrativa, il Consorzio può derogare a quanto stabilito nel presente regolamento e, in particolare, ai criteri fissati all'art. 6), nei casi in cui ragioni di urgenza, le specifiche esigenze tecnico-operative, la complessità della causa od ogni altra espressa ragione di opportunità rendano necessaria od opportuna la scelta di professionisti di chiara fama e/o di specifica competenza, anche se non iscritti nell'Albo dei legali.

#### **Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento degli elenchi dell'Albo, nonché per l'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ai sensi del GDPR DEL 25/05/2018 e s.m.e i. e le disposizioni di leggi vigenti.

#### **ART. 13 NORME DI RINVIO E FINALI**

Gli Organi ed Uffici del Consorzio ed i professionisti sono tenuti ad utilizzare e comunicare tra loro esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

L'opera del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale, e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza con il Consorzio. Il presente regolamento non disciplina né pone in essere alcuna procedura concorsuale.

L'incarico sarà svolto nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali.

L'Albo approvato con delibera del Consorzio in ossequio al presente regolamento abroga e revoca espressamente ogni precedente regolamentazione in materia, i cui effetti permangono esclusivamente per gli incarichi conferiti prima dell'approvazione dell'Albo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento al disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico.